

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEL RUMORE PER LA DURATA DI DUE ANNI

Valore massimo dell'accordo quadro euro 25.000,00; costi della sicurezza da DUVRI pari a zero euro

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Durata dell'accordo quadro
- Art. 3 Oggetto del contratto
- Art. 4 Importo dell'accordo quadro
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 7 Tarature
- Art. 8 Tempistiche
- Art. 9 Fatturazione e Pagamento
- Art. 10 Cauzione
- Art. 11 Penalità
- Art. 12 Sospensione dei servizi.
- Art. 13 Cessione e subappalto
- Art. 14 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 16 Risoluzione e recesso dal contratto
- Art. 17 Cessione del contratto.
- Art. 18 Esecuzione d'ufficio.
- Art. 19 Referente del Contratto per l'appaltatore. RUP e DE.
- Art. 20 Contratto e spese
- Art. 21 - Clausola Anticorruzione
- Art. 22 – Foro competente
- Art. 23 – Norme di rinvio

Premessa

1. Il presente Capitolato speciale di appalto (di seguito denominato CSA) ha ad oggetto l'affidamento di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.gs. n. 50/2016 per la disciplina degli appalti attuativi inerenti l'affidamento del servizio di **taratura della strumentazione per la misura del rumore**, per la durata di due anni.

2. Durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro ha durata di **due anni**, a decorrere dalla data di stipula, e cesserà i propri effetti giuridici alla scadenza oppure al raggiungimento dell'importo massimo della spesa.

Art. 3 Oggetto

1. L'accordo quadro ha ad oggetto i **servizi di taratura effettuati da un Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT), nell'ambito di Accredia, specificatamente accreditato per le grandezze fisiche misurate dagli strumenti da tarare**. Essi sono finalizzati a garantire il corretto funzionamento, la continuità operativa delle apparecchiature e la corretta gestione del patrimonio ARPAT, secondo le modalità fissate nel presente CSA.

2. L'elenco della strumentazione di fisica ambientale in dotazione di ARPAT da sottoporre a taratura è allegato al presente CSA. L'elencazione degli strumenti da tarare, suddivisa per sedi, **è meramente indicativa e può essere soggetta a variazione con sostituzione e subentro di altri strumenti della stessa tipologia**, senza che vengano variati i prezzi offerti.

Le sedi ove sono ubicate le apparecchiature oggetto del presente CSA, sono indicate nell'allegato 1. Le sedi di assegnazione degli strumenti potrà essere suscettibile di variazione sia numeriche che di ubicazione, nel periodo di vigenza del contratto per effetto delle decisioni organizzative assunte da ARPAT.

Tali variazioni non potranno dare luogo in nessun caso a revisioni dell'importo contrattuale. La strumentazione di cui all'elenco allegato sarà sottoposta, di norma, a taratura almeno una volta nell'arco della durata dell'accordo quadro.

Art. 4 Importo dell'accordo quadro

I prezzi unitari offerti per l'esecuzione del servizio rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

L'importo massimo dell'accordo quadro, mediante i singoli appalti attuativi, è di euro 25.000,00, oltre IVA.

L'accordo quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante ordini/contratto che verranno attivati dalle singole strutture di ARPAT, con applicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro.

Il valore di ciascun accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto. **In conseguenza l'importo è stato stimato sulla base delle attività previste ed è puramente indicativo, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività svolta.** Pertanto, tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto) e l'appaltatore non potrà pretendere indennizzi o quant'altro in caso di mancato raggiungimento del valore massimo previsto.

Art. 5 - Periodo di prova.

1. Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'accordo quadro, si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ARPAT una valutazione ampia e complessiva del servizio.

2. Il periodo di prova si considererà negativo qualora **si verificano due episodi di mancata esecuzione/ritardo del servizio**.

In tal caso ARPAT recedere unilateralmente dall'accordo quadro. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 6 Modalità di esecuzione del servizio

1. L'appaltatore dovrà eseguire gli interventi previsti dal presente CSA, a regola d'arte, secondo le indicazioni fornite dal Fabbrikante, secondo la normativa di riferimento, e le buone prassi di lavoro.

2. Gli elenchi delle apparecchiature per le quali è richiesta la taratura sono contenuti nell'allegato 1 al presente CSA, in cui sono riportate le seguenti informazioni: sede ove l'apparecchiatura è detenuta, descrizione dell'apparecchiatura, marca, modello.

Tale elenco deve essere considerato indicativo e non esaustivo, potendo subire modifiche:

- in caso di espletamento del servizio di inventario tecnico;
- per l'ordinario turn over delle attrezzature.

3. ARPAT si impegna a far pervenire a propria cura e spese, la strumentazione oggetto di taratura direttamente presso la sede dell'appaltatore e al successivo ritiro.

Gli ordini di esecuzione del servizio/appalti attuativi saranno quindi effettuati dalle seguenti strutture, ciascuno per la strumentazione di competenza:

Area Vasta Costa – sede Livorno - 57126 – Livorno, Via Marradi, 114

Area Vasta Sud- sede Siena - 53100 - Siena, Loc. Ruffolo

Area Vasta Centro – sede Firenze - 50144 – Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211

Art. 7. Tarature

1. I certificati di taratura LAT dovranno riportare le precisazioni indicate nel presente paragrafo e essere forniti contestualmente all'apparecchiatura tarata, pena l'equiparazione della fattispecie alla mancata esecuzione del servizio, per cui in tale ipotesi non si procederà al pagamento del corrispettivo. Inoltre, per il mancato rispetto della tempistica prevista dal presente CSA verranno applicate le penali per il ritardo nell'esecuzione della prestazione o per la mancata esecuzione della prestazione.

2. Le tarature riguardano la strumentazione riportata nell'allegato 1.

3. Gli strumenti devono essere tarati secondo le indicazioni della normativa di riferimento.

In particolare:

Strumento	Norma
Fonometri, fonometri integratori, analizzatori fonometrici in classe 1	IEC EN CEI 61672-3 o guida CEI 29-30 in base alla omologazione dello strumento
Microfoni	CEI EN 61094-5
Calibratori acustici	IEC EN CEI 60942
Filtri	ISO/IEC 61260

All'interno del certificato di taratura dovrà essere specificato il fattore di sensibilità del microfono utilizzato per la taratura dello strumento. In particolare:
per la strumentazione Larson & Davis: parametro "Offset" (o "Cal Offset" in funzione del modello di fonometro) espresso in dB
per la strumentazione Bruel & Kjaer e 01 dB: il valore della sensibilità del microfono espressa in mV/Pa.

Andrà indicato l'esito della messa a punto iniziale e finale.

Andrà espressamente specificato se lo strumento risulta o meno conforme alla norma di riferimento, precisando a quale classe lo stesso risulta conforme e tenendo conto dell'incertezza di misura del laboratorio di taratura.

PRECISAZIONI

Per quanto riguarda la taratura dei filtri, si richiede esclusivamente la taratura dei filtri 1/3 di ottava; della taratura dei filtri dovrà essere fornita la relativa certificazione, specificando se risultano o meno conformi alla norma di riferimento indicando espressamente nel certificato accanto ad ogni valore misurato i limiti di tolleranza di classe 1.

Ogni strumento deve essere tarato con il proprio microfono (e preamplificatore). Nel caso dei multicanali, nella tabella con l'elenco della strumentazione da tarare viene indicato su quali canali deve essere effettuata.

Ogni accoppiata fonometro-microfono (e preamplificatore) prevede un certificato (nessun microfono deve essere tarato singolarmente).

Per i calibratori con più livelli e/o più frequenze la verifica va effettuata secondo quanto indicato nella tabella dell'elenco strumentazione.

La risposta acustica della catena fonometrica dovrà essere relativa a tutte le frequenze in terzi di ottava almeno da 31,5 Hz a 16000 Hz; andranno indicati, su uno spazio note del certificato, o eventualmente su report a parte se non

previsto nel modello di certificato di taratura, i valori dei dati di correzione utilizzati per correggere la risposta in campo di pressione e la relativa fonte.

Dovrà essere fornito, su report a parte (e o salvato nella memoria dello strumento), lo spettro Z della prova risposta elettrica e acustica del fonometro.

Il Certificato LAT dovrà contenere tutte le indicazioni sopracitate.

Art. 8 Tempistiche

1. **L'appaltatore dovrà eseguire la taratura della strumentazione entro 15 giorni continuativi dalla data di consegna presso la propria sede.**

2. Non sono previste deroghe allo svolgimento del servizio, fatti salvi casi in cui sono previamente comunicati i periodi di chiusura programmata per i mesi estivi e/o per le festività.

3. In caso di mancata disponibilità da parte dell'appaltatore all'espletamento del servizio o al rispetto dei tempi sopra previsti, ARPAT potrà rivolgersi direttamente a ditta terza per l'esecuzione dell'intervento sulla strumentazione rifiutata, ferma restando l'applicazione delle penali previste. In tal caso, i maggiori costi sostenuti da ARPAT saranno posti a carico dell'appaltatore del servizio oggetto del presente CSA.

Art. 9 Fatturazione e pagamento

1. I corrispettivi indicati in oggetto per il servizio di taratura di ciascuna strumentazione si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi.

3. **La fatturazione dei corrispettivi dovuti sarà emessa in riferimento a ciascun ordine/appalto attuativo ricevuto posticipatamente relativamente al servizio di taratura effettivamente svolto.** Le fatture dovranno essere intestate come segue e contenere dettagliata descrizione del servizio svolto:

"ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, P.IVA 04686190481" – codice univoco ufficio per fatturazione elettronica UFNBUI ed inviata al citato indirizzo / trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG ed inviate al citato indirizzo.

Si fa presente che questa Agenzia è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui al nuovo art. 17 ter, comma 1 del DPR 633/72 e s.m.i e è quindi, soggetta a split payment.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione e non potrà essere imputato in fattura alcun costo aggiuntivo (spese di spedizione, spese amministrative, affrancature ecc.), fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Capitolato speciale di appalto.

Il pagamento sarà effettuato entro il termine **di 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione, che sarà effettuata entro 30 giorni consecutivi della consegna della fornitura, previa presentazione di regolare fattura. L'attestazione di regolare esecuzione sarà rilasciata** a cura del Direttore dell'esecuzione, nominato da ARPAT per ciascun Settore Agenti Fisici delle Arre Vaste di ARPAT.

Eventuali interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciuti nel rispetto delle norme dispositive di cui al D.Lgs. 231/2002.

Nel caso di contestazione da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla data definizione della pendenza.

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati ad ARPAT entro sette (7) giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette (7) giorni dall'avvio del servizio o della fornitura.

I bonifici, le fatture e le relative bolle di consegna riporteranno, tra gli altri elementi, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo al servizio in oggetto.

Art. 10 – Cauzione

L'appaltatore sarà tenuto, nella fase di stipula del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 11 Penalità

1. Qualora l'appaltatore venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto, potranno essere applicate a suo carico, le penali previste nella tabella sotto riportata.
2. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.
3. L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti attraverso verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'appaltatore. Le penali potranno essere applicate anche senza bisogno di diffida e messa in mora. Di esse sarà data comunicazione scritta all'appaltatore il quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni. A fronte di una posizione discordante tra le parti sarà applicata la penale.
4. Il pagamento della penale avverrà tramite emissione di fattura da parte di ARPAT.

TABELLA PENALI inadempimenti e ritardi

- **Mancata esecuzione** della taratura entro 15 giorni consecutivi dalla data di consegna all'appaltatore: € 100,00 a episodio
- **Ritardo nell'esecuzione** della taratura entro 15 giorni consecutivi dalla data di consegna all'appaltatore: 0,1 % per ciascun giorno di ritardo dell'importo netto contrattuale
- **esecuzione della taratura** non conforme alle specifiche indicate: € 100,00 a episodio.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto dall'aggiudicatario saranno trattenuti dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ..

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo (1/10) del valore di ciascun accordo quadro, poiché arrivati a questo limite, ARPAT potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere l'accordo quadro (clausola risolutiva espressa), senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altro operatore economico, con diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali e le fattispecie di inadempimento sussistono, fatte salve le condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione della fornitura.

Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione della fornitura si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili:

- ◆ condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto;
- ◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale;
- ◆ scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza.

La comunicazione delle "cause di forza maggiore" sopra elencate dovrà essere fatta al direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.

Art. 12 Sospensione dei servizi.

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia con ARPAT.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso ARPAT procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da ARPAT per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 13 Cessione e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni di ramo d'azienda.

E' consentito il subappalto del contratto nel rispetto della normativa vigente e nel limite del 30% dell'importo complessivo.

I contraenti **dovranno indicare che intendono avvalersi di questo istituto all'atto della presentazione dell'offerta**, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto durante l'esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà altresì contenere la specificazione delle parti del contratto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'aggiudicatario che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso ARPAT.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art.105 D.Lgs 50/2016.

L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) .

E' vietata la cessione dell'accordo quadro e dei singoli appalti attuativi fatti salvi casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda, qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ARPAT il diritto di risolvere rispettivamente il singolo appalto attuativo come pure l'accordo quadro. In tale ipotesi ARPAT si riserva la facoltà di procedere con esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ARPAT ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa, al fine di consentire di predisporre il relativo atto autorizzatorio.

Le condizioni di modifica del contratto restano regolate dall'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2, D.Lgs 50/2016.

Art. 14 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1.L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale

di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Art. 16 Risoluzione e recesso dal contratto

1. Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha la facoltà di risolvere l'accordo quadro qualora:

- a) **l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso;**
- b) **si verifichino oltre 3 episodi di mancata esecuzione/ritardo del servizio, nell'arco di vigenza del contratto;**
- c) l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione notificata da ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto d'appalto nei termini prescritti;
- d) l'appaltatore si renda colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto;
- e) qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

2. In ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., ARPAT possono risolvere il contratto di diritto, previa dichiarazione da comunicare all'Impresa, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) allorché l'Appaltatore ceda il contratto;
- d) allorché l'Appaltatore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di ARPAT;
- e) allorché l'Appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- f) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'Appaltatore;
- g) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAT, così come previsto dal capitolato;
- i) in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.
- l) nell'ipotesi in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive.

3. In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause ARPAT incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.).

Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

4. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera inviata via PEC all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'appaltatore il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Le ipotesi di risoluzione del contratto, previste dal presente articolo, possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

5. ARPAT si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione all'Impresa aggiudicataria, con preavviso di almeno 30 gg. a mezzo pec, per giusta causa, per motivi di interesse pubblico, ed in caso di mutamenti di carattere organizzativo riferibili ad ARPAT stesso, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio oggetto del contratto.

6. L'Appaltatore che receda dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.

7. In caso di recesso dal contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad ARPAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

8. Dalla data comunicata per il recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ARPAT.

ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO

All'appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n. 136.

Art. 18 Esecuzione d'ufficio.

In caso di inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, ARPAT si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati all'appaltatore anche i maggiori costi di tale operazione.

Art. 19 Referente del Contratto per l'appaltatore. RUP e DE.

1. L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto di cui al presente capitolato, è tenuto ad individuare il Referente del contratto, indicando i recapiti di riferimento (telef., cell, FAX, indirizzo sede etc.). Il Referente rappresenterà l'appaltatore nei confronti di ARPAT, con ogni capacità per gli aspetti tecnici, economici ed amministrativi.

2. ARPAT ha nominato quale "Responsabile Unico del Procedimento", il Responsabile del Settore Provveditorato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e "Direttori dell'esecuzione del contratto" ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 i Responsabili dei Settori Agenti Fisici.

3. Il Responsabile Unico del procedimento ed i Direttori dell'esecuzione del contratto, in base alle funzioni e compiti ad essi assegnati, verificano il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione del servizio

Art. 20 Contratto e spese

Il contratto avente ad oggetto l'accordo quadro verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 21 - Clausola anticorruzione

In merito al DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'onori di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013, reperibile sul sito di ARPAT.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>) :

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 16/2017, integrato con Decreto D.G. n. 17/2017;
 - Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.
- La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 22 – Foro competente

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra ARPAT e l'aggiudicatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Firenze.

Art. 23 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio al Capitolato Generale d'oneri di ARPAT (reperibile su <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/gare/documentazione>), **alle disposizioni** vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)

Ai sensi dell'art. 1341 C.C., l'appaltatore, accetta le condizioni di cui al presente Capitolato speciale di appalto ed in particolare, art.5 Periodo di prova, art. 11, “Penali”, art. 16 “risoluzione e recesso dal contratto”, 21 “Esecuzione d'ufficio”, 22 “Foro competente” del presente Capitolato speciale di appalto.

Allegati:

1. elenco strumenti